

COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di CATANZARO

AREA URBANISTICA

ORDINANZA N°21

Prot. n°3589

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Vista la richiesta ATERP prot. n°3744 del 12/07/2013 con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art.47 della L.R. n°32 del 25.11.1996, punto "b", si chiede l'emissione del provvedimento per il recupero dell'alloggio di E.R.P. già assegnato a: Fiorentino Pietro nato a Gasperina il 17.05.1956 residente in Montepaone alla Via Crati snc, sito in Montepaone alla Via San Basilio n°1 po/u.i. 16113, nei confronti dello stesso;
- Vista la nota prot. n°9909 del 27.11.2013 dell'Agente Municipale Anania Antonio con la quale si specifica che da indagini effettuate l'immobile di cui sopra assegnato al signor Fiorentino Pietro risulta disabitato;
- Accertato che l'assegnatario signor Fiorentino Pietro unitamente al suo nucleo familiare risulta aver trasferito il domicilio dall'alloggio E.R.P. sito in Via San Basilio in altro immobile sito in Via Crati snc;
- Vista la comunicazione di avvio procedimento prot. n°1485 del 19.02.2014 di decadenza o rilascio dell'alloggio in questione (ex art.7 Legge 241/90) debitamente notificata all'interessato;
- Viste le controdeduzioni conseguenti alla comunicazione di cui sopra, acquisite in data 07.03.2014 al n°1999 di prot.;
- Ritenute le giustificazioni e le motivazioni contenute nelle suddette controdeduzioni insufficienti ed inconsistenti e quindi ininfluenti ai fini della sospensione del provvedimento in atto;
- Vista la nota ATERP prot. n°151 del 10.01.2014 con la quale si chiede l'emissione di apposita ordinanza di decadenza e/o rilascio avuto riguardo delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal personale di polizia municipale e trasmesse all'Aterp con nota prot. n°10122 del 05.12.2013;
- Vista la nota ATERP prot. n°2431 del 19.05.2014 con la quale si sollecita quanto richiesto con nota prot. n°151 del 10.01.2014;
- Visto l'ulteriore accertamento prot. n°567 del 09.02.2015 dell'Agente di Polizia Municipale Anania Antonio dal quale si evince che nulla è cambiato a quanto già comunicato con sua nota prot. n°9909 del 27.11.2013 (alloggio non abitato dall'assegnatario);
- Accertata la sussistenza del pubblico interesse, specifico ed attuale, al recupero dell'alloggio in questione, affinché lo stesso possa essere riassegnato a persone aventi diritto;
- Considerata l'obbligatorietà di riacquisire nella disponibilità abitativa di questo Comune, previo l'adozione di proprio provvedimento gli alloggi popolari disabitati ovvero occupati abusivamente da persone non aventi titolo;
- Visto l'art.47 della Legge Regionale 25/11/1996 n°32;
- Vista la sentenza del Consiglio di Stato- V Sezione n. 76 del 16 gennaio 2015 dalla quale si evince che alla giunta spettano i compiti di attuazione politica delle decisioni del Consiglio Comunale e delle indicazioni tratte dal programma politico amministrativo, mentre ai dirigenti spettano invece i compiti connessi al concreto svolgimento delle attività gestionali.
- Preso atto che la citata sentenza ha evidenziato il principio per il quale "pur essendo la Giunta Municipale e i dirigenti organi cui la legge attribuisce funzioni latu sensu esecutive dell'indirizzo politico, il discrimen tra le due competenze è da individuare nella diversa natura dei due organi e nel principio di separazione tra l'attività politica e l'attività gestionale, così che, mentre la Giunta è un organo di governo dell'ente locale e pertanto svolge una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal Consiglio, ai dirigenti compete l'attività di gestione tecnico-finanziaria-contabile e l'assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo (Cons. St., sez. V, n. 20 agosto 2013, n. 4192; per la decadenza da una concessione di pubblico servizio, Cons. St., sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421)".
- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot. del 07.08.2014 di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;

- Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del Tuel e s. m. e i.,
- Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Con decorrenza immediata la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. sopra emarginato nei confronti di Fiorentino Pietro nato a Gasperina il 17.05.1956 residente in Montepaone alla Via Crati snc ed in forza dell'esecutività conferita al presente decreto dal disposto di cui al comma 5 dell'art. 47 ex Legge Regionale n°32/96,

ORDINA

Al signor Fiorentino Pietro nato a Gasperina il 17.05.1956 residente in Montepaone alla Via Crati snc, di consegnare all'ATERP di Catanzaro l'alloggio in argomento, libero da persone e cose entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del presente decreto con consegna delle relative chiavi all'Ufficio Tecnico Comunale di Montepaone, con avvertenza che in caso contrario si procederà alla riacquisizione coatta dell'immobile, nei confronti di chiunque lo occupi previo l'utilizzo della forza pubblica.

AVVERTE

Che l'omessa esecuzione del presente provvedimento costituisce violazione penale ai sensi dell'art. 650 C.P..

Che lo stesso provvedimento dovrà essere pubblicato all'albo pretorio e notificato ai destinatari.

Lo stesso dovrà essere trasmesso a :

- Prefettura di Catanzaro;
- Comando Stazione Carabinieri Soverato;
- Ufficio di Polizia Municipale Sede;
- ATERP di Catanzaro;
- Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi ATERP di Catanzaro

AVVERTE ALTRESI'

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n°1034), entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Montepaone, lì 12.05.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco FICCHI')